

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4231

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore FILOGRANA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1999**

—————

Istituzione della provincia delle Terre del Capo di Santa  
Maria di Leuca

—————

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza del decentramento amministrativo e del trasferimento delle competenze alle autonomie locali ha avuto, alla prova dei fatti, esito positivo.

Le leggi che negli ultimi anni si sono susseguite in questa materia hanno notevolmente incrementato l'efficienza della pubblica amministrazione ed hanno sortito un positivo effetto anche riguardo al rapporto tra il cittadino e le istituzioni più vicine e più accessibili soprattutto nell'attuazione dei servizi essenziali.

Primo esempio di tale nuova tendenza nella legislazione amministrativa è rappresentato dalla legge di riordino delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) con la quale all'articolo 63 si conferiva una delega al Governo per l'istituzione di nuove province.

Attraverso tale legge ed i successivi decreti legislativi delegati si sono introdotte le nuove province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania.

Si rende necessario tuttavia ampliare ulteriormente il panorama delle province italiane, attraverso l'istituzione di nuove altre province, laddove la tensione abitativa, l'omogeneità della popolazione, le particolari condizioni di disagio delle realtà economiche ed industriali, le comuni origini etniche e culturali rendano di fatto attuabile tale nuova ripartizione delle circoscrizioni territoriali.

Scopo del presente disegno di legge è quello di istituire un'autonoma provincia delle Terre del Capo di Santa Maria di Leuca, territorio che rappresenta l'estremità meridionale della regione Puglia, già di fatto realtà a sé rispetto alla restante area geografica della regione sia sotto il profilo economico, nonché sotto il profilo della popo-

lazione e degli insediamenti umani sul territorio.

In particolare, l'area oggetto del progettato provvedimento rappresenta zona particolarmente depressa sotto il profilo economico ed industriale, nella già disagiata condizione del meridione d'Italia in generale, tanto da configurarsi come area particolarmente degradata, di fronte alle realtà ben più produttive delle province di Bari e Foggia, nonché della parte settentrionale della provincia di Lecce.

Tale soluzione peraltro gioverebbe in modo evidente anche alla provincia di Lecce, che attualmente comprende in sé il territorio della costituenda provincia, che dalla separazione amministrativa trarrebbe il vantaggio di un maggior snellimento della gestione del territorio e dei servizi ad esso connessi.

Il presente disegno di legge si articola in sei articoli, nei quali vengono specificati gli ambiti territoriali di estensione della provincia delle Terre del Capo di Santa Maria di Leuca, il suo capoluogo ed i comuni che vi sono ricompresi.

Sono determinati altresì i criteri di ripartizione della dotazione organica dei funzionari già appartenenti alla provincia di Lecce interessata dalla riorganizzazione amministrativa e, coerentemente con tale riorganizzazione, vengono inoltre determinati i criteri di formazione delle nuove circoscrizioni elettorali chiamate alla elezione dei rappresentanti delle nuove province.

Le risorse finanziarie da destinare alla costituenda provincia sono gestite direttamente dal Ministero dell'interno e ciò in linea con quanto già precedentemente sperimentato nell'istituzione delle province di cui ai decreti legislativi delegati dalla legge n. 142 del 1990.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione della provincia delle Terre del Capo di Santa Maria di Leuca)*

1. È istituita la nuova provincia delle Terre del Capo di Santa Maria di Leuca nell'ambito della regione Puglia.

## Art. 2.

*(Estensione territoriale)*

1. La provincia delle Terre del Capo di Santa Maria di Leuca si estende sul territorio della Puglia, e specificamente nell'area posta a meridione di una linea ideale tracciata tra i comuni di Tricase, Casarano e Gallipoli, e ha quale proprio capoluogo la città di Casarano.

## Art. 3.

*(Ripartizione delle risorse con la provincia di Lecce)*

1. La provincia di Lecce, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il Commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento dei relativi organi elettivi.

3. Fino alla data delle elezioni amministrative gli organi della provincia di Lecce continueranno, per quanto di competenza, ad esercitare le funzioni nell'ambito del territorio della costituenda nuova circoscrizione.

Art. 4.

*(Formazione delle circoscrizioni elettorali)*

1. Nel termine fissato dal comma 1 dell'articolo 3 sono altresì determinate le tabelle delle circoscrizioni elettorali delle province interessate ai sensi della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Formazione degli uffici amministrativi periferici)*

1. Ciascuna amministrazione dello Stato interessata valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella nuova provincia delle Terre del Capo di Santa Maria di Leuca i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

Art. 6.

*(Determinazione delle risorse finanziarie)*

1. Al fine della determinazione delle risorse finanziarie spettanti alla costituenda provincia delle Terre del Capo di Santa Maria di Leuca, per il finanziamento della stessa, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo all'insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Lecce, in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rileva-

zione annuale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti interessati.

2. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.





